Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 14 settembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 agosto 1957, n. 811.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma il 12 novembre 1953 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania: a) Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali e relativo scambio di Note; b) scambio di Note riguardante gli Accordi conclusi a Roma fra i due Paesi il 5 e il 12 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali e il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per invenzioni industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi in Roma il 12 novembre 1953 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania:

a) Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali e relativo scambio di Note;

b) Scambio di Note riguardante gli Accordi conclusi in Roma fra i due Paesi il 5 ed il 12 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali ed il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per invenzioni industriali.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e allo scambio di Note di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — GONELLA — MEDICI — GAVA — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di brevetti per invenzioni industriali.

Il Presidente della Repubblica Italiana e il Presidente della Repubblica Federale di Germania animati dal desiderio di completare l'Accordo del 30 aprile 1952 in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale, hanno convenuto di concludere in proposito un Accordo ed hanno, quindi, nominati come loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

il dott. Antonio PENNETTA, Presidente di Sezione della Suprema Corte di cassazione, Consulente giuridico del Ministero degli affari esteri,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

il sig. Clemens von BRENTANO, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania presso la Repubblica Italiana,

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

Art. 1.

I brevetti per invenzioni industriali concessi o che saranno concessi, in Italia, a persone fisiche di nazionalità germanica, qualunque sia il luogo del loro domicilio, o alle persone giuridiche soggette al diritto germanico, dopo il 15 settembre 1947, anche se riferentisi a domande depositate prima del 16 settembre 1947, appartengono alle persone fisiche o giuridiche predette.

Art. 2.

I terzi che prima della data della firma del presente Accordo, hanno intrapreso l'attuazione o fatto preparativi effettivi in vista dell'attuazione di invenzioni, oggetto dei brevetti previsti dall'articolo precedente e rilasciati su domande depositate anteriormente al 16 settembre 1947, possono continuare nell'uso personale precedentemente iniziato o predisposto coi preparativi in questione, contro pagamento di un equo corrispettivo.

Tale corrispettivo non è dovuto per la continuazione dell'uso personale nella misura dell'attuazione effettuata fino al 31 ottobre 1952 o dei preparativi predisposti sino a tale data.

Un aumento nell'utilizzazione o nei preparativi oltre i limiti previsti nel presente articolo è consentito ai terzi subordinatamente al pagamento da parte di questi, per la differenza corrispondente all'aumento, di un equo corrispettivo.

Art. 3.

I terzi predetti per potersi avvalere delle facoltà riconosciute nel presente Accordo sono tenuti a comunicare l'attuazione e i preparativi predisposti specificandone la misura raggiunta alla data del 31 ottobre 1952 e a quella della firma del presente Accordo. Tale comunicazione deve essere fatta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto nel suo domicilio eletto in Italia nonchè all'Ufficio centrale brevetti presso il Ministero dell'industria e commercio che ne cura l'annotazione sul registro dei brevetti.

Le comunicazioni di cui all'alinea precedente possono essere fatte in date diverse; però debbono essere fatte nel termine di sei mesi dalla data della firma del presente Accordo o, per i brevetti concessi posteriormente a tale data, da quella della concessione del brevetto.

Art. 4.

Il presente Accordo si applicherà anche al « Land Berlin » appena il Governo della Repubblica Federale di Germania avrà fatto al riguardo una comunicazione al Governo della Repubblica Italiana.

Art. 5.

Il presente Accordo dovrà essere ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bonn al più presto.

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno successivo all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a Roma in duplice esemplare il 12 novembre 1953, in lingua italiana e tedesca ambo i testi facendo egualmente fede.

Per la Repubblica Federale di Germania
Clemens BRENTANO

Per la Repubblica Italiana
Antonio PENNETTA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

A S. E. Clemens von BRENTANO
Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania — ROMA.

Roma, li 12 novembre 1953.

Signor Ambasciatore,

in relazione alla Convenzione del 5 maggio 1953 conclusa tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di assicurazioni sociali e all'Accordo aggiuntivo a tale Convenzione del 12 maggio 1953, ho l'onore d'informarLa che nel corso delle trattative che hanno portato alla conclusione dell'Accordo firmato in data odierna in materia di brevetti per invenzioni industriali, è stato raggiunto l'accordo anche sui seguenti punti:

1) il Governo italiano non prenderà l'iniziativa di alcun provvedimento di carattere vincolistico circa i marchi di fabbrica o di commercio appartenenti a persone fisiche di nazionalità germanica qualunque sia il luogo del loro domicilio o alle persone giuridiche soggette al diritto germanico — in seguito indicate « persone germaniche », — depositati anteriormente al 16 settembre 1947;

2) per i brevetti per invenzioni industriali di persone germaniche concessi in Italia fino al 30 novembre 1946 è adottato il sistema del pubblico dominio;

3) le domande di brevetti per invenzioni industriali, depositate in Italia da persone germaniche fino al 30 novembre 1946 e non ritirate, avranno corso a termine della legislazione italiana in materia;

4) quanto sopra si applicherà anche al « Land Berlin », appena il Governo della Repubblica Federale di Germania avrà fatto al riguardo una comunicazione al Governo della Repubblica Italiana;

5) la presente Nota e la Sua risposta dello stesso tenore dovranno essere ratificate. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bonn.

Le Note predette entreranno in vigore contemporaneamente all'Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali firmato in data odierna.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

Antonio PENNETTA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

An den Vorsitzenden der Italienischen Delegation
S. E. Dr. Antonio PENNETTA — ROMA.

Rom, den 12. November 1953.

Herr Präsident,

unter Bezugnahme auf das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik über Sozialversicherung vom 5. Mai 1953 und die Zusatzvereinbarung zu diesem Abkommen vom 12. Mai 1953 beehre ich mich Ihnen mitzuteilen, dass im Laufe der Verhandlungen, die zum Abschluss der heute unterzeichneten Vereinbarung über Patente für gewerbliche Erfindungen geführt haben, auch über folgende Punkte Einverständnis erzielt worden ist:

1) die Italienische Regierung wird von sich aus keinerlei einschränkende Massnahmen gegen Fabrik — oder Handelsmarken ergreifen, die natürlichen Personen deutscher Staatsangehörigkeit, gleichgültig wo sie ihren Wohnsitz haben, oder juristischen Personen, die nach deutschem Recht bestehen — nachstehend « deutsche Personen » genannt — gehören und die vor dem 16. September 1947 hinterlegt worden waren;

2) auf die Patente deutscher Personen für gewerbliche Erfindungen, die in Italien bis zum 30. November 1946 erteilt worden sind, wird das System des öffentlichen Eigentums angewendet;

3) patentanmeldungen für gewerbliche Erfindungen, die deutsche Personen bis zum 30. November 1946 in Italien hinterlegt und nicht zurückgenommen haben, werden entsprechend der italienischen Gesetzgebung auf diesem Gebiete weiterbehandelt;

4) vorstehendes wird auch für das Land Berlin gelten, sobald die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Regierung der Italienischen Republik eine entsprechende Erklärung abgibt;

5) diese Note und Ihre gleichlautende Antwort sollen ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen in Bon ausgetauscht werden.

Die vorgenannten Noten treten gleichzeitig mit der Vereinbarung über Patente für gewerbliche Erfindungen vom heutigen Tage in Kraft.

Genehmigen Sie, Herr Präsident, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Clemens BRENTANO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Scambio di Note tra l'Italia e la Germania relativo agli Accordi in materia di assicurazioni sociali del 5-12 maggio 1953 ed all'Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali del 12 novembre 1953.

A. S. E. Clemens von BRENTANO
Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania — ROMA.

Roma, lì 12 novembre 1953.

Signor Ambasciatore,

in considerazione del fatto che l'esecuzione effettiva dell'« Accordo aggiuntivo alla Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore alla entrata in vigore della Convenzione », del 12 maggio 1953 e dell'Accordo firmato in data odierna in materia di brevetti per invenzioni industriali e le rispettive Note, firmate pure in data odierna, dipende dalle ratifiche, da parte dei Poteri legislativi delle due Parti contraenti, di tali accordi e della Convenzione conclusa in data 5 maggio 1953 tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di assicurazioni sociali;

allo scopo di assicurare che le rendite dell'assicurazione infortuni (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e le pensioni delle assicurazioni pensioni (assicurazioni per i casi di invalidità, incapacità professionale, vecchiaia e morte), comprese le assicurazioni pensioni per i minatori, previste nell'Accordo aggiuntivo di cui sopra del 12 maggio 1953 e maturate a carico degli Istituti assicuratori tedeschi e italiani sino alla data del presente scambio di Note, vengano pagate nel più breve tempo possibile,

si è convenuto,

1) in attesa delle ratifiche di cui sopra e dello scambio dei relativi strumenti di ratifica, gli Istituti assicuratori interessati procederanno nel termine di due mesi dalla data del presente scambio di Note alla determinazione delle somme spettanti a ciascun avente diritto. In caso di mancanza o insufficienza della documentazione presso gli Istituti di una delle due Parti, la determinazione si baserà sulla documentazione presentata dagli Istituti dell'altra Parte.

In caso di inesistenza di documentazione presso gli Istituti delle due Parti, i diritti degli interessati alla determinazione delle somme dovute potranno essere comprovati con ogni altro mezzo idoneo e definiti, nel termine di un mese dallo scadere del predetto termine di due mesi, da una apposita Commissione composta dai rappresentanti dei due Governi e degli Istituti assicuratori interessati dei due Paesi;

2) resta fermo, in ogni caso, il disposto dell'art. 4 dell'Accordo aggiuntivo del 12 maggio 1953;

3) le somme già determinate saranno versate, su domanda degli aventi diritto, entro un mese dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica relativi agli accordi su menzionati, con l'indicazione dei singoli aventi diritto,

a) nel caso di pagamenti nel territorio della Repubblica Italiana:

all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), per quanto concerne le rendite dell'assicurazione infortuni;

all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), per quanto concerne le pensioni dell'assicurazione pensioni;

b) nel caso di pagamenti nel territorio della Repubblica Federale di Germania e del Land Berlin:

allo Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften e. V. in Bonn per quanto concerne le rendite dell'assicurazione infortuni;

alla Landesversicherungsanstalt Oberbayern in Monaco (Baviera), per quanto concerne le pensioni dell'assicurazione pensioni;

4) le rendite e le pensioni che matureranno successivamente alla data del presente Accordo e fino alla ratifica di esso, saranno soggette alla stessa procedura;

5) qualsiasi contestazione che dovesse sorgere in sede di applicazione delle predette clausole relative alle assicurazioni sociali sarà sottoposta all'esame della Commissione prevista al numero 1 della presente Nota;

6) i Governi delle due Parti contraenti si adopereranno per ottenere che vengano, con la massima possibile urgenza, ratificati dai Poteri legislativi dei loro Paesi l'Accordo aggiuntivo del 12 maggio 1953, l'Accordo firmato in data odierna in materia di brevetti per invenzioni industriali con le relative Note firmate in data odierna e la Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953.

I Governi suddetti s'impegnano di procedere all'inserzione nei rispettivi Giornali ufficiali delle rispettive leggi di ratifica nel termine di venti giorni dalla data della firma da parte del Capo dello Stato.

Lo scambio degli strumenti di ratifica sarà effettuato nel termine di dieci giorni dalla data dell'inserzione predetta della legge di ratifica pubblicata per ultimo.

La prego di gradire, sig. Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

Antonio PENNETTA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

An den Vorsitzenden der Italienischen Delegation
S. E. Dr. Antonio PENNETTA — ROMA.

Rom, den 12. November 1953.

Herr Präsident,

im Hinblick darauf, dass die tatsächliche Durchführung der « Zusatzvereinbarung zu dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik über Sozialversicherung vom 5. Mai 1953 über die Gewährung von Renten füt die Zeit vor dem Inkrafttreten des Abkommens » vom 12. Mai 1953 sowie der am heutigen Tage unterzeichneten Vereinbarung über Patente füt gewerbliche Erfindungen und der dazu gehörigen Noten vom heutigen Tage von der Ratifizierung dieser Vereinbarung und des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik über Sozialversicherung vom 5. Mai 1953 durch die gesetzgebenden Körperschaften der beiden Vertragschliessenden Teile abhängt,

und um sicherzustellen, dass die Renten der Unfallversicherung (Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten) und die Renten der Rentenversicherungen (Versicherungen für den Fall der Invalidät, der Berufsunfähigkeit, des Alters und des Todes) cinschliessliche der Rentenversicherungen der Bergleute, die in der vorgenannten Zusatzvereinbarung vom 12. Mai 1953 vorgesehen und zu Lasten der deutschen und italienischen Versicherungsträger bis zum Tage dieses

Notenaustausches fällig gewordn sind, so schnell wie möglich gezahlt werden

ist folgende Vereinbarung getroffen worden:

1) in Erwartung der obenerwähnten Ratifizierungen und des Austausches der entsprechenden Ratifikationsurkunden werden die beteiligten Versicherungsträger innerhalb von zwei Monaten, vom Tage dieses Notenstusches an gerechnet, die Bestimmung der jedem Anspruchesberechtigten zustehenden Beträge in Angriff nehmen. Falls die Unterlagen bei den Versicherungsträgern eines der beiden Vertagschliessenden Teile fehlen oder unvollständig sind, werden der Bestimmung die von den Versicherunsträgern des anderen Vertragschliessenden Teiles vorgelegten Unterlagen zugrunde gelegt.

Sind bei den Versicherungsträgern beider Vertragschliessenden Teilen keine Unterlagen vorhanden, so können die Ansprüche der an der Bestimmung der geschuldeten Beträge Interessierten in jeder anderen geeigneten Form nachgewiesen und innerhalb eines Monats nach Ablauf der vorerwähnten zweimonatigen Frist von einem besonderen, aus Vertretern der beiden Regierung und der beteiligten Versicherungsträger der beiden Länder zusammengesetzten Ausschuss festgestellt werden;

2) die Bestimmungen des Artikels 4 der Zusatzvereinbarung vom 12. Mai 1953 bleiben in jedem Fall unberührt;

3) die bereits bestimmten Beträge werden auf Antrag der Anspruchsberechtigten innerhalb eines Monats vom Tage des Austausches der Ratifikationsurkunden an, die sich auf die obenerwähnten Vereinbarung beziehen, unter Angabe der einzelnen Anspruchsberechtigten gezahlt, und zwar:

a) bei Zahlungen in das Gebiet der Italianischen Republik

an das Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), soweit es sich um Renten der Unfallversicherung handelt,

an das Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), soweit es siche um Renten der Rentenversicherungen handelt;

b) bei Zahlungen in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland un des Landes Berlin

an den Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften e. V. in Bonn, soweit es sich um Renten der Unfallversicherung handelt,

an die Landesversicherungsanstalt Oberbayern in München (Bayern), soweit es sich um Renten der Rentenversicherungen handelt;

4) die Renten, die nach dem Abschluss dieser Vereinbarung und bis zum Zeitpunkt ihrer Ratifizierung fällig werden, unterliegen dem gleichen Verfahren;

5) alle Streitigkeiten, die bei der Anwendung der vorstehenden Bestimmungen über Sozialversicherung entstehen sollten, werden dem in Nummer 1 dieser Note vorgesehenen Ausschuss zur Prüfung unterbreitet;

6) die Regierungen der beiden Vertragschliessenden Teile werden darauf hinwirken, dass sowohl die Zusatzvereinbarung vom 12. Mai 1953 als auch die am heutigen Tage unterzeichnete Vereinbarung über Patente für gewerbliche Erfindungen und die dazu gehörigen Noten vom heutigen Tage sowie das Abkommen über Sozialversicherung vom 5. Mai 1953 von den gesetzgebenden Körpeschaften ihrer Länder baldmöglichst ratifiziert werden.

Die vorgenannten Regierungen verpflichten sich, die entsprechenden Ratifikationsgesetze innerhalb von zwanzig Tagen nach der Unterzeichnung durch das Staatsoberhaupt in ihren Amtsblättern zu veröffentlichen.

Der Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgt innerhalb von zehn Tagen nach der Veröffentlichung des zuletzt veröffentlichten Ratifikationsgesetzes.

Genehmigen Sie, Herr Präsident, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Clemens BRENTANO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO-LEGGE 14 settembre 1957, n. 812.

Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e la acquavite di vino; esenzione dall'imposta generale sulla entrata per le vendite di vino al pubblico da parte dei produttori e nuova disciplina della esenzione dalla imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3;

Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale sugli alcoli, convertito, con modificazioni, in legge con la legge 15 novembre 1955, n. 1037;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e acqueviti di vino accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito con modificazioni, in legge con la legge 12 maggio 1957, n. 307;

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge con la legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutivo della imposta generale sull'entrata e successive modificazioni;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 110, concernente modificazioni ad alcune aliquote della imposta generale sull'entrata;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, concernente provvedimenti finanziari a favore delle Provincie e dei Comuni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di sostenere il mercato vitivinicolo con particolari agevolezze eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, per la vendita di vino al pubblico nonchè di meglio disciplinare l'esenzione dall'imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino e di favorire gli ammassi volontari di uva per la campagna vinicola 1957;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per le finanze, per l'interno, per il bilancio, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1957, dalla distillazione di vini genuini di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o alterati, tali riconosciuti dalla Amministrazione finanziaria, è accordato nella misura del 90% un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione e della riduzione di imposta di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, ed all'art. 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre 1/4 per ognuno dei quattro anni successivi.

Art. 2.

All'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1957, e che abbia i requisiti previsti all'art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è accordato nella misura del 90% un abbuono di imposta depurata dall'abbuono di fabbricazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 e della riduzione d'imposta di cui al citato art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

L'abbuono è accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potrà essere estratta dopo il primo anno di giacenza in ragione di non oltre 1/4 per ognuno dei quattro anni successivi.

Art. 3.

L'abbuono di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato entro il 10 ottobre 1957 e ad un prezzo non inferiore a lire 360 per ettogrado, franco cantina.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, saranno indicate le zone di produzione del vino al quale concedere l'abbuono medesimo.

Art. 4.

In nessun caso, neppure con il pagamento della intera imposta, lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente decreto possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno.

Art. 5.

Le vendite di vino effettuate direttamente al pubblico da parte di produttori sono esenti dall'applicazione dell'imposta generale sull'entrata dell'uno per cento dovuta in abbonamento a norma dell'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 110.

Art. 6.

Nel n. 2 dell'art. 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: « L'esenzione compete in ragione di un litro al giorno per il produttore e per ogni membro della sua famiglia ».

Art. 7.

L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisori dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è abrogato.

Art. 8.

E' autorizzato lo stanziamento di L. 500 milioni per la concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957 e dalle cantine sociali.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro, sarà determinata la misura del predetto contributo e saranno fissate le modalità per la liquidazione ed il pagamento, nel limite massimo globale di cui al precedente articolo.

Art. 10.

La spesa di lire 500 milioni di cui al precedente art. 8 sarà fronteggiata con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 497 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-1958.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — TAMBRONI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 134. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1957.

Approvazione del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Ancona, approvato con regio decreto 20 dicembre 1900, n. 7900;

Visto il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 7 aprile 1904, n. 2197;

Visto il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 19 aprile 1934, n. 578;

Visto il terzo elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, pubblicato con decreto Ministeriale 4 ottobre 1955, n. 7150/54;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari durante la quale non sono state presentate opposizioni nè reclami;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso in adunanza del 15 marzo 1957, con voto n. 478;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Ancona giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1957

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1957
Registro n. 29 *Lavori pubblici, foglio n.* 287

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ancona

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3		5
140	Pozzo di via Torre	—	Offagna	Limitatamente ad una zona corrispondente al raggio di km. 1 del pozzo. Il pozzo è situato in via Torre di Offagna, in proprietà Mazzetti Maria Giulia distinto al catasto sezione unica, foglio VIII, particella 234 del comune di Offagna.
141	Pozzi in località Gaggiotti	—	Id.	Limitatamente ad una zona di raggio di km. 1 del pozzo a nord. I due pozzi sono situati in località Gaggiotti di Offagna proprietario Don Mario Fazi distinta in catasto alla sezione unica, foglio VII numeri 185 e 224 del comune di Offagna.
142	Pozzi in località Bettolelle	—	Senigallia	Limitatamente ad una zona distante km. 0,50 dalla linea di perimetro che unisce i cinque pozzi. I cinque pozzi sono situati in località Bettolelle di Senigallia in proprietà della ditta Arturo Romagnoli distinta al catasto alla sezione *H*, foglio IV n. 8, nell'angolo compreso fra la strada provinciale Arceviese e la strada di Brugnetto.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
143	Sorgenti in località Cupo	—	Fabriano	Limitatamente alla sorgente La sorgente è sita in proprietà Agabiti Rossi Ugo distinta in catasto alla sezione *T*, foglio IV, n. 147, del comune di Fabriano.
144	Fosso di Trocchetti	Esino	Id.	Per tutto il suo corso. Fosso scorrente fra la frazione Tracchetti e le Case Lunghe in comune di Fabriano.
145	Rio Paterno	Giano	Id.	Da km. 1 a monte dell'abitato di Paterno alla strada Collamato Fabriano. Già incluso nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Ancona al n. 61 per il tratto dallo sbocco nel Giano alla strada Collamato Fabriano.
146	Pozzi in località Borgo Loreto di Castelplanio	—	Castelplanio	Limitatamente ad una zona del raggio di km. 0,50 dal pozzo a nord I pozzi sono situati in località Borgo Loreto di Castelplanio in proprietà Zucchi Colonia Socci distinta in catasto alla sezione *A*, foglio VII, particella 66-68 del comune di Castelplanio.
147	Sorgenti di Valleremita	—	Fabriano	Limitatamente alle due sorgenti. Le sorgenti sono situate in località Valleremita del comune di Fabriano in proprietà degli Istituti riuniti di beneficienza, distinta in catasto alla sezione n. 10, foglio VI, n. 59 e n. 35.
148	Sorgente in contrada Panecchia	—	Mergo	Limitatamente alla sorgente. La sorgente è situata in contrada Panocchia del comune di Mergo su fondo inscritto al catasto alla sezione unica foglio II, n. 26/28 di proprietà Felcini Pacifico.

Visto, *il Ministro*: TOGNI

(5160)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1957.

Nomina del prefetto avv. Luigi Peano a componente supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella detta Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1948, con cui è stato costituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Ritenuto che a seguito del collocamento a riposo del prefetto dott. Renato Pascucci, membro supplente del predetto Consiglio, occorre provvedere alla di lui sostituzione in seno al Consiglio stesso;

Vista la designazione del Ministro per l'interno;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prefetto avv. Luigi Peano, è nominato componente supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1957
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 188. — CESSARI

(5289)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1957.

Sessione ordinaria di novembre 1957 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1957 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 200, debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario, di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, citata. Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della Società, durante il periodo stesso;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di lire duemilaquattrocento, a termini dell'articolo 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, con imputazione sul capo 10°, capitolo 130, art. 2 « somma da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori dei conti, ecc. ».

Le domande degli aspiranti iscritti in un albo professionale debbono essere corredate, oltre che dei documenti suindicati, anche del certificato, col quale l'Organo, che ha la custodia dell'albo, attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti devono essere conformi alle « nuove norme sulla imposta di bollo » (decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1953, n. 492) e legalizzati se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Roma, addì 2 agosto 1957

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1957

(5292)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1957.

Autorizzazione alla Società « Atlans - Compagnia di assicurazioni », con sede in Genova, ad esercitare le assicurazioni nel ramo delle spese legali e peritali dei sinistri inerenti alla circolazione di ogni mezzo di trasporto terrestre.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 gennaio 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1955, con il quale la Società « Atlans - Compagnia di assicurazioni », con sede in Genova, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo spese legali e peritali inerenti ai sinistri della circolazione stradale;

Vista la domanda con la quale la predetta Società chiede di poter estendere la propria attività al settore dei trasporti di qualsiasi genere;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « Atlans Compagnia di assicurazioni », con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo delle spese legali e peritali dei sinistri inerenti la circolazione di ogni mezzo di trasporto terrestre.

Roma, addì 24 agosto 1957

Il Ministro: GAVA

(5290)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1957.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regio decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1530, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 428, con il quale sono state apportate modifiche alla legge predetta;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504,

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto successivo, registro n. 25, foglio n. 252, con il quale il Consorzio interprovinciale per l'ortofrutticoltura di Napoli e Caserta è stato trasformato, ai fini della difesa fitosanitaria, in Consorzio obbligatorio;

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1956, registro n. 3, foglio n. 330, con il quale la durata del Consorzio predetto è stata prorogata fino al 31 dicembre 1960,

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile successivo, registro n. 6, foglio n. 316, con il quale è stato nominato il Collegio sindacale del Consorzio stesso;

Vista la nota n. 107179 dell'8 febbraio 1957, con la quale il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza) ha designato il rag. Amedeo Andriulli, vice direttore di ragioneria presso la Ragioneria provinciale dello Stato di Napoli, quale proprio rappresentante in seno al Collegio sindacale del Consorzio di cui trattasi, in sostituzione del dott. Salvatore Lamarca;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta:

Decreta:

Il rag. Amedeo Andriulli, vice direttore di ragioneria presso la Ragioneria provinciale dello Stato di Napoli, è nominato membro del Collegio sindacale del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta, in sostituzione del dott. Salvatore Lamarca.

Roma, addì 28 agosto 1957

Il Ministro: COLOMBO

(5260)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Ambrosini Francesco, residente nel comune di Corleto Perticara, distretto notarile di Potenza, il 3 ottobre 1957;

Pendola Pietro, residente nel comune di Savona, il 16 ottobre 1957;

Preite Giuseppe, residente nel comune di Maglie, distretto notarile di Lecce, il 27 ottobre 1957;

(5293)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del complesso immobiliare costituente l'ex forte « Santa Caterina » di Verona.

Con decreto interministeriale n. 126 del 5 settembre 1957, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del complesso immobiliare costituente l'ex forte « Santa Caterina » di Verona.

(5266)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Flavon, con sede nel comune di Flavon (Trento), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1957, registro n. 19, foglio n. 250, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Flavon, con sede nel comune di Flavon (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Endrizzi Enrico fu Francesco, presidente.

Dolzani Albino fu Pietro, vice presidente.

Tamè Bruno fu Emanuele, Dalpiaz Bortolo fu Quirino, Pedron Lino di Emilio, Poda Filippo fu Luigi e Poda Massimo fu Augusto, membri.

(5280)

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Pannone, con sede nel comune di Pannone (Trento), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1957, registro n. 17, foglio n. 398, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Pannone, con sede nel comune di Pannone (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Gobbi Virginio, presidente.

Ciaghi Angelo, vice presidente.

Ferrari Florindo, Ciaghi Silvio e Ferrari Emanuele, membri.

(5281)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa della pesca, con sede in Gabicce a Mare.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 settembre 1957, i poteri conferiti al dottor Nicola Colitto, commissario governativo della Società cooperativa della pesca, con sede in Gabicce a Mare, sono stati prorogati al 30 novembre 1957.

(5298)

Scioglimento della Società cooperativa per la trattura della seta della filanda di Mels

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 settembre 1957, la Società cooperativa per la trattura della seta della filanda di Mels, costituita con atto del notaio Salvatore Polizzi, il 7 luglio 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(5295)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro del reduce e del combattente, con sede in Carrara, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 settembre 1957, la Società cooperativa di lavoro del reduce e del combattente, con sede in Carrara, costituita con atto del notaio Giuseppe Zuccarino il 26 febbraio 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina del liquidatore, nella persona del rag. Lelio Ghini.

(5297)

Revoca del decreto Ministeriale in data 10 febbraio 1957, relativo allo scioglimento della Società cooperativa per la costruzione di case economiche e operaie, con sede in Genova.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 settembre 1957, si revoca il precedente provvedimento in data 10 febbraio 1957, relativo allo scioglimento di ufficio della Società cooperativa per la costruzione di case economiche e operaie, con sede in Genova.

(5299)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 13 settembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,92	624,97	624,97	624,92	624,96	624,96	624,95	624,97	624,95
$ Can.	651,85	649,25	650 —	649,50	650,25	651,50	649,75	652 —	651,50	649,75
Fr. Sv. lib.	145,83	145,81	145,80	145,83	145,80	145,83	145,835	145,82	145,84	145,80
Kr. D.	90,23	90,20	90,27	90,18	90,20	90,26	90,25	90,30	90,32	90,25
Kr. N.	87,42	87,46	87,48	87,39	87,60	87,45	87,45	87,50	87,50	87,40
Kr. Sv.	120,82	120,84	120,90	120,65	120,80	120,85	120,83	120,90	120,95	120,90
Fol.	164,25	164,47	164,50	164,34	164,45	164,35	164,49	164,40	164,40	164,25
Fr. B.	12,48	12,485	12,49	12,495	12,48	12,49	12,485	12,50	12,50	12,495
Fr. Fr.	149,15	148,35	149,46	148,33	148,42	148,43	148,30	148,55	148,52	148,30
Fr. Sv. acc.	143,42	143,37	143,50	143,35	143,30	143,45	143,42	143,60	143,61	143,42
Lst.	1744 —	1743 —	1744 —	1743 —	1743,25	1743 —	1743 —	1745 —	1746 —	1744 —
Dm. occ.	149,35	149,39	149,50	149,35	149,30	149,31	149,32	149,60	149,52	149,40
Scell. Aust.	24,13	24,12	24,145	24,12	24,10	24,14	24,13	24,15	24,14	24,14

Media dei titoli del 13 settembre 1957

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	63,20
Id. 3,50 % 1902	56,65
Id. 5 % 1935	93,025
Redimibile 3,50 % 1934	81,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	87 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,275
Id. 5 % 1936	95,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 settembre 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,965
1 Dollaro canadese	649,625
1 Franco svizzero lib.	145,832
1 Corona danese	90,215
1 Corona norvegese	87,42
1 Corona svedese	120,74
1 Fiorino olandese	164,415
1 Franco belga	12,49
100 Franchi francesi	148,315
1 Franco svizzero acc.	143,385
1 Lira sterlina	1743 —
1 Marco germanico	149,335
1 Scellino austriaco	24,125

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Bari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1957, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Bari;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del professore Nisio Saverio, componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, il quale ha rassegnato, per ragioni di salute, le dimissioni da tale incarico;

Decreta:

Il prof. Minervini Gustavo, dell'Università degli studi di Bari, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di detta città, in sostituzione del prof. Nisio Saverio, dimissionario.

Roma, addì 31 luglio 1957

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1957
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 327. — LIGUORI

(5300)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a due posti di operatore nel ruolo del personale ausiliario tecnico dell'Opificio delle pietre dure di Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regolamento dell'Opificio delle pietre dure, in Firenze, approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 612;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernente l'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1954, n. 368, relativo alla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di operatore nel ruolo del personale ausiliario tecnico dell'Opificio delle pietre dure in Firenze.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto i diciotto e non superato i trentadue anni di età, salvo le elevazioni del limite superiore di età previste dal successivo art. 2, che siano in possesso del requisito della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e siano muniti del certificato di compimento degli studi elementari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi dell'art. 118, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17.

Art. 2.

Il limite massimo di età stabilito dal precedente articolo è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore per i combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93, salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge citata;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

D) il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendene dal soppresso Istituto delle relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) in servizio al 18 giugno 1953;

E) il limite massimo di età è protratto sino ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, militari o civili, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici delle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio i mutilati ed invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le elevazioni di cui alle lettere *D*) ed *E*) non sono cumulabili con le elevazioni di cui alle lettere *A*), *B*) e *C*).

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un pe-

riodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

Per i dipendenti degli enti soppressi è elevato il limite di età ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (art. 12) (con i limiti di cui al n. 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3).

Per gli ex assistenti aiuti, incaricati, supplenti, etc., negli Istituti di istruzione artistica, è elevato il limite di età ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (che è tuttavia soggetto alla limitazione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16).

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti devono dichiarare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) l'iscrizione nelle liste elettorali, con l'indicazione del Comune d'iscrizione, oppure se di età inferiore agli anni ventuno, di non essere incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) di non aver riportato condanne penali;

7) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso la carriera o la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso. Tanto la firma del notaio, quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero della pubblica istruzione, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti); i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelli di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100

rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con la prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza o legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita almeno da sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto su carta bollata da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultano indicati, oltre alla categoria d'impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato in carta bollata da L. 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università e del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

La graduatoria del vincitore del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi) entro il termine di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Certificato di compimento degli studi elementari, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

E' data facoltà di sostituire il certificato predetto con una copia autenticata del medesimo, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici, di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 5.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

5. Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettiva-

mente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà, in ogni caso far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

7. Documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già inquadrati nei soppressi ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno produrre, sempre nel termine di cui all'art. 3 i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio ovvero, nel caso di servizio prestato per un periodo minore, delle qualifiche ottenute in tale periodo, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

Art. 7.

Dei documenti elencati al precedente art. 6 i seguenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui al secondo comma dello stesso art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico;

5) certificato di servizio per i dipendenti non di ruolo dello Stato;

6) copia dello stato matricolare per i dipendenti di ruolo dello Stato.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La legalizzazione delle firme sui documenti indicati nel precedente art. 6 non è necessaria per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti alle armi per servizio di leva o in servizio continuativo e quelli in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza devono presentare, sempre nel termine previsto nel secondo comma del precedente art. 6, il titolo di studio, l'estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana e devono presentare, altresì, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 49, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri. Anche tale certificato dovrà essere prodotto, unitamente ai documenti in carta libera ora menzionati.

Non è, in alcun caso, ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero della pubblica istruzione e presso altre Amministrazioni dello Stato ed enti di qualsiasi natura. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato o l'ufficio presso cui è depositato.

I profughi dei territori di confine hanno inoltre la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione a proprio insindacabile ed esclusivo giudizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti al secondo comma del precedente art. 5 rispetto al termine prescritto nel primo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 6, rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 6.

Art. 8.

Le prove pratiche avranno luogo a Firenze presso l'Opificio delle pietre dure, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Ai candidati sarà data comunicazione della data di svolgimento delle prove pratiche e di quelle orali nei termini di legge.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 9.

Le prove integrative sono le seguenti:

1) Prove pratiche:

a) esecuzione di elementi architettonici su marmo o pietra (durata della prova giorni uno);

b) esecuzione di un frammento in mosaico (durata della prova giorni uno).

2) Una prova orale vertente sui seguenti argomenti:

a) nozioni elementari sugli stili architettonici e sull'ornamento nell'architettura;

b) nozioni elementari sulle pietre, marmi e pietre dure;

c) nozioni elementari sulla composizione e sulla fattura dei mosaici e tarsie pavimentali e parietali.

E' in facoltà dei concorrenti usare strumenti e materiali propri.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e pratiche una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilità dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione generale.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1957

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1957
Registro n. 67, foglio n. 205

(5269)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Approvazione della graduatoria di merito e del vincitore del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in esperimento (già assistente di 2ª classe, grado 10°, gruppo A) nel ruolo della carriera del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per la seta in Milano).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) si rende noto che, nel n. 6 del bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio del mese di giugno 1957, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 2 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti addì 12 giugno 1957, registro n. 9, foglio n. 5, che approva la graduatoria di merito e il vincitore del concorso ad un posto di assistente in esperimento (già assistente di 2ª classe, grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo della carriera del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per la seta in Milano), bandito con decreto Ministeriale 3 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti addì 6 giugno 1956, registro n. 4, foglio n. 263, e modificati con decreto Ministeriale 15 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti addì 10 gennaio 1957, registro n. 7, foglio n. 90.

(5301)

PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto 10 marzo 1955, n. 3278 Div. sanità, relativo al bando di concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1954;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto prefettizio n. 16632 del 22 marzo 1957;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti al servizio dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a quattro posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1954:

1. Ciullo Domenico . . . . punti 128,25 su 200
2. Testa Filippo » 121,55 »
3. Pezzullo Carlo . » 120,90 »
4. Bifulco Francesco, coniugato . » 119,90 »
5. Pinto Vito . . . » 119,90 »
6. Lovero Giacomo . . . . » 116,70 »
7. Casillo Giovanni . . . . » 111,90 »
8. Arpaia Francesco . . . . » 111,10 »
9. Miano Espedito . . . . » 108,90 »
10. Pane Armando . » 108,75 »
11. Ciniglio Antonio » 108,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 24 agosto 1957

Il prefetto: MARFISA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 13303 del 24 agosto 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1954;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e quello di graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui alle premesse, sono nominati ufficiali sanitari per le sedi a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Ciullo Domenico: Ottaviano-San Giuseppe Vesuviano-Terzigno (consorzio);
2) Testa Filippo: Gragnano-Casola (consorzio);
3) Pezzullo Carlo: Cardito-Crispano (consorzio);
4) Bifulco Antonio: Boscoreale.

I suddetti dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto.

La nomina suddetta è fatta in via di esperimento per un biennio, a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 24 agosto 1957

Il prefetto: MARFISA

(5273)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.